



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0048/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0073/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Soderò - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetro Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetro (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giovanni Cancellieri (C11 - 2385763 / C5 - 4487755), la seguente

DECISIONE

In data 7 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Castelvetro Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetro, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giovanni Cancellieri.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento, con validità per le stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, è stato effettuato in data 12 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 516,00 (cinquecentosedici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4 settembre 2025.

All'udienza fissata il giorno 27 ottobre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetro alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 516,00 (cinquecentosedici/00), in favore della società ASD Castelvetro Selinunte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2025.

IL RELATORE
Lorenzo Soderò

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 27 ottobre 2025.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai